



# COMUNE DI SUNI

PROVINCIA DI ORISTANO

CAP 09090 - Via XXIV Maggio, 7 – Codice fiscale 83001330915 – P. IVA 00179690912

Tel. 0785/853009 – Fax 0785/34170

Comune di Suni



Prot.0004203/2021

Registrazione del 06/10/2021 ore 13:52

Classificazione 7.14. 0



Posta Elettronica Certificata: [protocollo@pec.comune.suni.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.suni.or.it)

## AVVISO PUBBLICO

**LEGGE N.431 DEL 9 DICEMBRE 1998. FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI NUCLEI FAMILIARI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE – ANNO 2021**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### RENDE NOTO

Che la Giunta Regionale con deliberazione n. 37/40 del 9 settembre 2021, ha previsto i criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi e il riparto delle risorse tra i comuni della Sardegna;

pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nell'Albo online del Comune di Suni, sono aperti i termini di presentazione delle domande finalizzate all'erogazione di contributi a sostegno degli oneri finanziari relativi al pagamento dei canoni di locazione sostenute dalle famiglie ai sensi dell'art.11 della Legge n.431/98 – Annualità 2021.

#### 1) DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

**I destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata.**

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente e occupate a titolo di abitazione principale.

Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

**Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.**

Nei casi in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene. **Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.**

#### 2) REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021:

– **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 13.405,08, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato 3/5 a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

– **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.573,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;

– **Fascia Covid:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00. Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

### **3) DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO**

**Il contributo è stabilito, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la Fascia A e € 2.320,00 per la Fascia B e la Fascia Covid.** L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la Fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la Fascia B e la Fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE. Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare è incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati).

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ( $C=CA-CS$ ). Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

**E' da chiarirsi che l'importo del contributo verrà erogato ai beneficiari utilmente collocati nella graduatoria redatta a cura dell'Ufficio Socio Culturale, proporzionalmente alle risorse assegnate dalla Regione Autonoma della Sardegna.**

### **4) CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE**

La non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il fondo in argomento, come per esempio nel caso del Reddito/Pensione di Cittadinanza. Pertanto i comuni, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza. Pertanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza verrà effettuata dall'INPS.

### **5) ULTERIORI CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO**

L'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del relativo finanziamento regionale.

I contributi non verranno erogati fino a che il finanziamento regionale non sia stato materialmente accreditato presso la Tesoreria comunale. Qualora i fondi a disposizione non dovessero soddisfare tutte le domande inserite in graduatoria, si provvederà a ripartire il contributo nell'ordine della graduatoria medesima sino ad esaurimento dei fondi disponibili.

### **6) PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

La domanda, compilata sull'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e resa in forma di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dovrà essere corredata, a **PENA DI ESCLUSIONE**, dai documenti di seguito indicati:

**1) Copia del contratto di affitto regolarmente registrato in corso di validità, e delle ricevute relative all'avvenuto pagamento del canone di locazione 2021;**

**N.B. Le ricevute dovranno essere compilate in ogni parte e firmate per esteso dal locatore.**

**2) Certificazione I.S.E.E. 2021; nell'attestazione I.S.E.E. (allegata alla domanda) il nucleo familiare deve essere quello iscritto all'anagrafe comunale al momento della presentazione della domanda;**

**3) Fotocopia del documento di identità del richiedente;**

**4) Per gli immigrati regolari, copia di un titolo valido di soggiorno.**

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta e corredata di cui sopra, potrà essere presentata dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente **ed entro e non oltre il 12 Novembre 2021** nelle seguenti modalità:

- a mano direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Suni, dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni : Lunedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì;

- a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.suni.or.it.

La sottoscrizione della domanda include il consenso al trattamento dei dati personali.

**La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l'esclusione dall'istanza.**

Si precisa che non saranno inoltrate comunicazioni in merito all'ammissione/esclusione al beneficio. Sarà invece pubblicata all'albo pretorio online la determinazione relativa all'approvazione dell'elenco degli ammessi/esclusi dal beneficio in argomento. La suddetta pubblicazione avrà valore di notifica.

## **7) CONTROLLI E SANZIONI**

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Suni potrà effettuare controlli sulla veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese, riguardanti la situazione economica e familiare, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n. 445/2000. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente ottenuti.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme erogate e adotterà ogni altro provvedimento conseguente alla non veridicità della dichiarazione resa.

## **8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati raccolti a seguito della pubblicazione del presente avviso saranno trattati, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti conseguenti e saranno archiviati nei locali del Comune di Suni, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, aggiornato con D.Lgs n. 101/2018 di adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy - Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR). Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge.

Suni, 6.10.2021

Il Responsabile dell'Area Amministrativa e socio-culturale  
F.to Dott.ssa Sabrina Maria Caria